

SOCIETA'

N. 814 di repertorio

n. 657 di raccolta

**ATTO DI FUSIONE PROPRIA
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di dicembre
(5 dicembre 2014)

In San Michele al Tagliamento, nel mio studio in Corso del Popolo n.14/1
Avanti a me dr. **Roberto Cortelazzo**, notaio in San Michele al Tagliamento
iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, sono presenti:

Vignaduzzo Andrea nato a Latisana (UD) il 26 gennaio 1972, domiciliato
come in appresso per la carica, il quale interviene nel presente atto in
nome, per conto ed in rappresentanza della società

"ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A."

con sede in Annone Veneto (VE), Viale Trieste n. 11, indirizzo PEC:
info@pec.acquedelbassolivenza.it, con capitale sociale di Euro 2.270.492,00
i.v., numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Venezia n. 00204730279, R.E.A. n. 107029, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della stessa, munito degli opportuni poteri
in forza di delibera del 31 luglio 2014 n.635 di mio repertorio, registrata a
Portogruaro il 18 agosto 2014 al n. 1344;

Lorenzon Diego nato a Latisana (UD) il 3 gennaio 1963, domiciliato come in
appresso per la carica, il quale interviene nel presente atto in nome, per
conto ed in rappresentanza della società

"CAIBT SPA"

con sede in Fossalta Di Portogruaro (VE), Via Zannier n. 9, indirizzo PEC:
postacertificata@pec.caibt.it, con capitale sociale di Euro 895.644,00 i.v.,
numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia n. 00216530279, R.E.A. n. 247301, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della stessa, munito degli opportuni poteri
in forza di delibera del 31 luglio 2014 n. 634 di mio repertorio, registrata a
Portogruaro il 18 agosto 2014 al n. 1343.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri
io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere quest'atto, in forza del quale,
innanzi tutto,

premettono che:

- con i citati atti a mio rogito di data 31 luglio 2014 rispettivamente n.634 e
635 di repertorio le società CAIBT SPA e ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.
deliberavano la fusione propria delle medesime società mediante
costituzione della nuova società denominata "LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE S.p.A.", in sigla anche "LTA S.p.A.";

- la fusione veniva quindi decisa in esatta conformità al progetto di fusione
iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 27 maggio 2014
per entrambe le società partecipanti alla fusione e previa approvazione,
oltre che di quest'ultimo, anche della relazione dell'organo amministrativo
redatta con le modalità di cui all'art.2501 *quinquies* c.c., nonchè del testo
dello statuto della società risultante dalla fusione;

- le medesime delibere, unitamente ai documenti ed atti di cui all'art.2501-
septies, venivano quindi inviate al Registro delle Imprese di Venezia, come
segue:

a) la delibera n. 634 di rep. veniva protocollata il 5 agosto 2014 al



ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO


REGISTRATO A

PORTOGRUARO

Il 15 dicembre 2014

al n. 1914 serie 1T

Euro 700,00



n.52536/2014 ed iscritta in pari data;

b) la delibera n. 635 di rep. veniva protocollata il 5 agosto 2014 al n. 52537/2014 ed iscritta in pari data;

- avverso le dette delibere non è stata effettuata alcuna opposizione da parte dei creditori delle società partecipanti alla fusione e, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, sono decorsi i termini di cui all'art. 2503 del codice civile, il tutto come risulta dai **certificati** rilasciati dal Tribunale di Trieste in data 28 novembre 2014 e come **espressamente dichiaratomi dai costituiti**.

Tutto ciò premesso, confermato e dichiarato parte integrante di quest'atto si conviene e stipula quanto segue:

Art.1)

Le società CAIBT SPA e ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. procedono con quest'atto alla loro fusione mediante costituzione della nuova società denominata "**LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**", in sigla anche "**LTA S.p.A.**", che ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE), presso il Palazzo Municipale; sono istituite una sede secondaria amministrativa in Fossalta di Portogruaro (VE), via L. Zannier n. 9 e una sede secondaria operativa in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11; il tutto in piena ed esatta conformità a tutto quanto disposto nelle già più volte richiamate delibere di fusione e nel relativo progetto.

Art.2)

La fusione viene attuata con le seguenti modalità:

a) il capitale sociale della società risultante dalla fusione è di Euro **3.166.126,00** (tremilionicentosessantaseimilacentoveitsei virgola zero zero), costituito da n. **3.166.126** (tremilionicentosessantaseimilacentoveitsei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro **1,00 (uno)** ciascuna.

b) la nuova società è regolata dallo statuto allegato al progetto di fusione precisandosi che ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ed il suo oggetto sociale è il medesimo delle società coinvolte nella fusione, pur rivisto in maniera organica;

c) trattandosi di fusione propria, con estinzione di entrambe le società partecipanti, e creazione di un nuovo soggetto, è stato necessario determinare due rapporti di cambio, uno per ogni società:

- per ogni azione di "**Acque del Basso Livenza S.p.A.**" posseduta dai soci, sono attribuite **0,847884** (zero virgola ottocentoquarantasettemilaottocentoottantaquattro) azioni ordinarie di **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità;

- per ogni azione di "**CAIBT S.p.A.**" posseduta dai soci, sono attribuite **1,3856192** (uno virgola tremilioniottocentocinquantaseimilacentonovantadue) azioni ordinarie di **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili è previsto un conguaglio a carico di **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.a.**, a favore dei soci di **ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.** e **CAIBT SPA**, di complessivi Euro **38,53** (trentotto virgola cinquantatre) sulla base di una valorizzazione di ogni azione **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.a.** di Euro

3,85 (tre virgola ottantacinque) come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al progetto di fusione.

d) Dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione procederà:

- all'annullamento di tutte le azioni di ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. e di CAIBT SPA;

- all'emissione di n. 3.166.126 (tremilionicentosestantaseimilacentoveitisei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da attribuire agli azionisti di ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. e di CAIBT SPA sulla base dei rapporti di cambio sopra evidenziati, precisandosi che ai sensi dell'art. 8) dello statuto sociale della nuova società è esclusa la materiale emissione dei titoli azionari;

- entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione verserà i conguagli in denaro ai soci.

All'esito della fusione tutti gli attuali azionisti di ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. e di CAIBT SPA riceveranno azioni ordinarie della società risultante dalla fusione, aventi tutte i medesimi diritti.

e) la società risultante dalla fusione, essendo una società di nuova costituzione, verrà ad esistere con la data di effetto della fusione, che sarà quella dell'ultima iscrizione al Registro Imprese dell'atto di fusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2504-bis del Codice Civile. Da tale data le azioni della società risultante dalla fusione, attribuite ai soci delle società fuse, parteciperanno agli utili.

f) le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società risultante dalla fusione a partire dalla data di effetto della stessa, che sarà quella dell'ultima iscrizione al Registro Imprese dell'atto di fusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2504-bis del Codice Civile.

g) le società partecipanti alla fusione non hanno emesso particolari categorie di azioni o titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato un trattamento particolare.

h) non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.


Art.3)

Per effetto della intervenuta fusione le società CAIBT SPA e ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. cessano di esistere, chiedendosene sin d'ora e per quanto possa occorrere, la cancellazione dal Registro delle Imprese, e la società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE s.p.a subentra di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società fuse ed in particolare:

a) nella titolarità di ogni diritto reale su beni immobili e mobili, anche registrati, ancorchè non espressamente indicati nel presente atto, nelle relative situazioni patrimoniali o negli allegati elenchi;

b) in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, gli impegni, le passività di qualunque natura tanto anteriori che posteriori alla data odierna, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e pattuizioni, accettando espressamente a proprio carico ogni patto e condizione e, se del caso, ogni elezione di domicilio.

Art.4)



Ai fini della voltura e trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri i costituiti, ciascuno per quanto di spettanza, precisano che le società fuse sono proprietarie dei beni immobili e mobili registrati risultanti dagli elenchi che si allegano al presente atto sotto l'unica lettera "A".

---La società risultante dalla fusione resta autorizzata ad eseguire a proprio nome ogni voltura e trascrizione relativamente agli immobili descritti, nonché di qualsiasi altra partita iscritta a nome delle società fuse sulla base del presente atto e con ogni potere e facoltà del caso, ivi comprese quelle di meglio determinare i beni in oggetto con i più esatti e recenti dati catastali, anche in deroga alle descizioni degli allegati elenchi e sollevando da ogni responsabilità al riguardo ogni Organo ed Ufficio.

---Atteso che l'atto di fusione non è riconducibile ai negozi traslativi ma ha natura solo ed esclusivamente modificativa ed evolutiva di soggetti e strutture societarie, non si procede ad alcuna allegazione e/o dichiarazioni ai sensi sia della vigente normativa urbanistica, di certificazione energetica nè di conformità catastale.

Art.5)

Ogni persona, ente, ufficio sia pubblico che privato resta sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con pieno definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare alla società risultante dalla fusione tutti gli atti, documenti, licenze (anche commerciali), autorizzazioni e concessioni, depositi ad ogni titolo effettuati, polizze, contratti anche di utenza, conti correnti bancari e postali, attivi e passivi, attualmente intestati o intitolati alle società fuse, nonché il prestito obbligazionario emesso dalla società ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. e destinato alla quotazione sul mercato ExtraMOT-Segmento Professionale di cui alle citate delibere di fusione.

----Per effetto della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche conferite dalle società fuse e tutte le eventuali procure rilasciate in nome delle medesime.

Art.6)

La società risultante dalla fusione ed i suoi organi sono autorizzati in via irrevocabile, in quanto anche nel loro interesse, a compiere in ogni tempo e senza necessità di intervento delle società fuse, qualunque atto, pratica o formalità necessari od opportuni allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società fuse e subentrare di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di queste ultime.

---A tal fine essa potrà procedere, se del caso, anche alla integrazione o rettifica del presente atto e dei suoi allegati, in particolare per quanto attiene alla migliore o più completa descrizione dei beni immobili o mobili registrati di proprietà delle società fuse, alla richiesta di trascrizioni, volture catastali, provvedendo ad ogni documentazione e certificazione e dando seguito alle richieste formalità senza limitazione.

Art.7)

La società di nuova costituzione:

- è denominata "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.", in sigla anche "LTA S.p.A.";
- ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE) e ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale

della società è presso il Palazzo Municipale;

- ha pure una sede **secondaria amministrativa** in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), via L. Zannier n. 9 e una sede **secondaria operativa** in Comune di Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11;

- ha una durata fissata sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**;

- ha un capitale sociale di Euro **3.166.126,00 (tre milioni centosessantaseimilacentoveitsei virgola zero zero)**, sottoscritto e versato per intero, costituito da n. **3.166.126 (tre milioni centosessantaseimilacentoveitsei)** azioni ordinarie del valore nominale di Euro **1,00 (uno)** ciascuna, per le quali è esclusa l'emissione ai sensi dell'art.8 dello statuto sociale e la cui circolazione è disciplinata dagli artt. 10 ed 11 dello statuto, che vengono di seguito riportati:

"Art. 10) - Partecipazione di soggetti alla Società

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.

2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società. "

"Art. 11) - Trasferimento delle azioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.

4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.


5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.

7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.

8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.

9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine



indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.

10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.

13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R.."

---La suddivisione del capitale sociale tra i Comuni azionisti risulta dal prospetto che si allega al presente sotto la lettera "B".

---La società risultante dalla fusione ha per oggetto sociale:

"1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:

- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1.

4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

b) costruzione – diretta od indiretta in appalto a terzi – delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;

c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura – nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico –

anche in ragione del corpo idrico ricettore – in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia –, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;

e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.

5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.

6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.

7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.

8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.

10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate."

- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui il presente atto verrà iscritto al Registro delle Imprese.

- Gli utili sono così ripartiti:


"1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano



divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società. "

---I costituiti mi consegnano lo statuto che regola e disciplina il funzionamento della società risultante dalla fusione, nel testo già approvato dalle rispettive assemblee in sede di delibera di fusione e già depositato al Registro delle Imprese, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C"

NOMINA ORGANI SOCIALI

A questo punto i costituiti in forza del mandato loro conferito con le citate delibere di fusione di data 31 luglio 2014, procedono alla nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della società "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A." in esecuzione della delibere di assemblea ordinaria di data 1 dicembre 2014 per entrambe le società partecipanti alla fusione, preliminarmente approvate dai rispettivi organi di controllo, in base alle quali si è deciso di scegliere quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, il tutto come di seguito indicato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vengono nominati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla fusione, per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i signori:

VIGNADUZZO ANDREA, nato a Latisana (UD) il 26 gennaio 1972, residente a San Michele Al Tagliamento (VE), Via Colavitto Elio n. 10, codice fiscale VGN NDR 72A26 E473H, in qualità di **Presidente** che essendo presente espressamente accetta dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità;

CHIAROT MAURA, nata a Azzano Decimo (PN) il 20 agosto 1963, residente a Azzano Decimo (PN), Via Martiri della Libertà n.8, codice fiscale: CHR MRA 63M60 A530W;

COVRE SERGIO, nato a Spilimbergo (PN) il 21 aprile 1963, residente a San Giorgio della Richinvelda (PN), Rauscedo, Via Maniago n.87/B, codice fiscale: CVR SRG 63D21 I904B;

MAURUTTO FLAVIO nato a San Michele al Tagliamento (VE) il 19 novembre 1963, ivi residente in Via Pozzi n. 39, codice fiscale MRT FLV 63S19 I040P;

PELOSO RENATO, nato a Latina (Roma) il 17 novembre 1954, residente a Cordovado (PN), Via Antonio Freschi n.18, codice fiscale: PLS RNT 54S17 E472Y.

Dichiarano i costituiti che i nominati amministratori non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

---**Ai sensi dell'art.22 dello statuto:**

"L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.

Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.

In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale."

-----Ai membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati spetteranno i seguenti compensi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 2.000 (duemila) mensili;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 700 (settecento) mensili;

- Consigliere: Euro 700 (settecento) mensili

al lordo delle ritenute fiscali, sia erariali che locali, previdenziali ed assicurative, ed al netto del contributo dovuto alla cassa di previdenza dai professionisti, se dovuto. Resta fermo il diritto a rimborsi spese documentati.

COLLEGIO SINDACALE

Vengono nominati membri del Collegio Sindacale, cui compete altresì la revisione legale dei conti, per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i signori:

- **Presidente:**

BRESSAN ANDREA, nato a Sacile (PN) il 16 settembre 1980, residente a Pasiano di Pordenone (PN), Via dei Grilli n.3, codice fiscale: BRS NDR 80P16 H657S - Iscritto all'Albo Unico dei Revisori Legali con D.M. del 21.01.2010 al numero 157739;

- **Sindaco Effettivo:**

DREON STEFANIA nata a Portogruaro (VE) il 3 novembre 1964, residente a Pordenone (PN), Via Montini n.5, codice fiscale DRN SFN 64543 G914L - Iscritta all'Albo Unico dei Revisori Legali con D.M. numero 113285 del 31.12.1999;

- **Sindaco Effettivo:**


GEREMIA RICCARDO, nato a Portogruaro (VE) il giorno 1 marzo 1969, residente a Portogruaro (VE), Via Giacomo Leopardi 19, codice fiscale: GRM RCR 69C01 G914Z - Iscritto all'Albo Unico dei Revisori Legali con D.M. del 6 ottobre 2003 al numero 130529.

- **Sindaco Supplente:**

CANDOTTI KETI, nata a Latisana (UD) il 7 settembre 1971, residente a San Michele al Tagliamento (VE), Via della Pace n. 17/B, codice fiscale: CND KTE 71P47 E473S - Iscritta all'Albo Unico dei Revisori Legali con D.M. del 2 marzo 2004 al numero 131756.

- **Sindaco Supplente:**

FAVARO FABIO, nato a Chions (PN) il 24 settembre 1961, residente a Chions (PN), Via Cividale n.4/A, codice fiscale: FVR FBA 61P24 C640V - Iscritto



all'Albo Unico dei Revisori Legali con D.M. del 12.04.1995 al numero 22825; Dichiarano i costituiti che i sindaci non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

----Ai membri del nominato Collegio Sindacale, come sopra nominati, verranno attribuiti i seguenti compensi lordi annui:

- compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale € 12.000 (dodicimila), di cui € 9.500 (novemilacinquecento) per l'attività del Collegio Sindacale ed € 2.500 (duemilacinquecento) per l'attività di Revisione Legale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto del contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza, per l'intera durata del presente incarico;

- compenso annuo per i Sindaci effettivi Euro € 9.000 (novemila), di cui € 7.500 (settemilacinquecento) per l'attività del Collegio Sindacale ed € 1.500 (millecinquecento) per l'attività di Revisione Legale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto del contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza, per l'intera durata del presente incarico;

- compenso per i Sindaci supplenti: nessuno.

Art.8)

Per quanto riguarda il trattamento fiscale di quest'atto si richiede l'applicazione dell'art.4 n.6 lett.b della Tariffa, allegato "A" del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini della repertoriatura dell'atto, facendo richiamo ai bilanci delle società partecipanti alla fusione, si evidenzia che:

- il capitale sociale della società ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. è pari ad Euro 2.270.492,00 (duemilioniduecentosettantamilaquattrocentonovantadue virgola zero zero) e le riserve ammontano ad Euro 4.226.225,00 (quattromilioniduecentoventiseimiladuecentoventicinque virgola zero zero);

- il capitale sociale della società CAIBT SPA è pari ad Euro 895.644,00 (ottocentonovantacinquemilaseicentoquarantaquattro virgola zero zero) e le riserve ammontano ad Euro 3.264.065 (tremilioniduecentosessantaquattromilasestantacinque).

Art.9)

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Le spese e conseguenti del presente atto sono a carico della società risultante dalla fusione.

Si rinuncia in ogni caso ad ogni ipoteca legale comunque nascente dal presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore dieci.

Scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e da me completato per dieci facciate meno poche righe di tre fogli.

Firmati: Andrea Vignaduzzo, Diego Lorenzon, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" al n. 814 rep. e n. 657 racc.

ELENCO BENI IMMOBILI

* * *

CAIBT SPA:

Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)

Catasto Fabbricati - F.11

- Mappale 1328 - Via V. E. Marzotto (ora Via G.C. Scalambri n.4) - piano T-1 - Cat. D/8 R.C.Euro 9.327,21

- Mappale 778 sub. 5 - Via L. Zannier n.9 - Piano T-1 - Cat. A/10 cl.1 vani 20 R.C.Euro 4.957,99

* * *

ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.:

Comune di Motta di Livenza (TV)

Catasto Fabbricati - Sezione Urbana B - Foglio 3

Mappale 157 Via Muggia area urbana di mq. 300 (trecento)

Catasto Terreni - F.19

Mappale 153 - ferrovia sp - mq. 4978 (quattromilanovecentosettantotto)

Mappale 156 - seminativo - mq. 400 (quattrocento)

Mappale 408 - ferrovia sp - mq. 2180 (duemilacentottanta)

Catasto Terreni - F.21

Mappale 113 - ferrovia sp - mq. 4814 (quattromilaottocentoquattordici)

Comune di Annone Veneto (VE)

Catasto Fabbricati - F.3

Mappale 1387 Via Spadacenta - piano T - area urbana di mq. 114 (centoquattordici)

Mappale 2050 Via Trieste - piano T - Cat. C/7 cl.4 mq.335 R.C.Euro 70,94

Mappale 589 sub.15 Via Trieste piano T-1 Cat. B/4 cl.U mq. 2567 R.C.Euro 3.844,67

Mappale 589 sub.16 Via Trieste n.11 piano T Cat. B/4 cl.U mq. 209 R.C.Euro 313,03

Mappale 589 sub.17 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/7 cl.4 mq. 185 R.C.Euro 39,17

Mappale 589 sub.18 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/7 cl.4 mq. 129 R.C.Euro 27,32

Mappale 589 sub.19 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/6 cl.7 mq. 101 R.C.Euro 156,49

Mappale 589 sub.20 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/6 cl.7 mq. 48 R.C.Euro 74,37

Mappale 589 sub.21 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/2 cl.8 mq. 212 R.C.Euro 197,08

Mappale 589 sub.22 Via Trieste n.11 piano T Cat. C/3 cl.3 mq. 167 R.C.Euro 207,00

Catasto Terreni - F.3

Mappale 1394 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.01.02

Mappale 356 - ferrovia sp - mq. 2090 (duemilanovanta)


Catasto Terreni - F.1

Mappale 853 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.32.97

Mappale 854 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.17.31

Mappale 856 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.17.94

Catasto Terreni - F.2



Mappale 68 - ferrovia sp - mq. 14350 (quattordicimilatrecentocinquanta)

Mappale 74 - ferrovia sp - mq. 8290 (ottomiladuecentonovanta)

Mappale 106 - incolt ster - mq. 760 (settecentosessanta)

Mappale 463 - prato - mq. 170 (centosettanta)

Comune di Arzene (PN)

Catasto Fabbricati - F.18

Mappale 410 Via Grava piano T Cat. C/2 cl.5 mq. 265 R.C.Euro 602,19

Mappale 409 Via Grava piano T Cat. C/2 cl.5 mq. 273 R.C.Euro 620,37

Comune di Azzano Decimo (PN)

Catasto Terreni - F.32

Mappale 276 - vigneto - Ha. are. ca. 00.04.30

Mappale 979 - vigneto - Ha. are. ca. 00.01.10

Mappale 1294 - vigneto - Ha. are. ca. 00.00.80

Mappale 1295 - vigneto - Ha. are. ca. 00.01.70

Comune di Chions (PN)

Catasto Fabbricati - F.18

Mappale 12 sub. 2 Viale della Stazione n.17 piano T-1 Cat. A/3 cl.3 vani 19 R.C.Euro 1.275,65

Mappale 12 sub. 3 Viale della Stazione n.17 piano T Cat. C/2 cl.1 mq. 37 R.C.Euro 68,79

Mappale 12 sub. 4 Viale della Stazione n.17 piano T Cat. C/6 cl.1 mq. 11 R.C.Euro 14,77

Mappale 13 sub. 1 Viale della Stazione snc piano T area urbana di mq. 140 (centoquaranta)

Catasto Fabbricati - F.30

Mappale 125 sub. 6 Via Zara n.33 piano T-1 Cat. A/3 cl.2 vani 4,5 R.C.Euro 255,65

Mappale 125 sub. 5 Via Zara n.33 piano T-1 Cat. A/3 cl.2 vani 4,5 R.C.Euro 255,65

Mappale 67 Via Verdi G. n.54 piano T-1 Cat. A/4 cl.1 vani 9 R.C.Euro 260,29

Catasto Fabbricati - F.16

Mappale 73 Via San Vito area urbana di mq. 240 (duecentoquaranta)

Mappale 39 Via Vittorio Veneto n.4 piano T-1 Cat. A/4 cl.1 vani 9 R.C.Euro 260,29

Catasto Fabbricati - F.19

Mappale 28 Via San Marco n.5 piano T-1 Cat. A/4 cl.1 vani 5,5 R.C.Euro 159,07

Catasto Terreni - F.14

Mappale 28 - ferrovia sp - mq. 5960 (cinquemilanovecentosessanta)

Catasto Terreni - F.16

Mappale 37 - ferrovia sp - mq. 4920 (quattromilanovecentoventi)

Mappale 38 - ferrovia sp - mq. 1160 (millecentosessanta)

Mappale 71 - ferrovia sp - mq. 95 (novantacinque)

Mappale 79 - ferrovia sp - mq. 15 (quindici)

Catasto Terreni - F.17

Mappale 7 - incolt prod - Ha. are. ca. 00.52.70

Mappale 92 - incolt prod - Ha. are. ca. 00.01.20

Catasto Terreni - F.18

Mappale 16 - ferrovia sp - mq. 4460 (quattromilaquattrocentosessanta)

Mappale 418 - ferrovia sp - mq. 8639 (ottomilaseicentotrentanove)

Catasto Terreni - F.19

Mappale 29 - ferrovia sp - mq. 3430 (tremilaquattrocentotrenta)

Mappale 30 - ferrovia sp - mq. 3260 (tremiladuecentosessanta)

Catasto Terreni - F.23

Mappale 6 - ferrovia sp - mq. 6080 (seimilaottanta)

Mappale 135 - ferrovia sp - mq. 3500 (tremilacinquecento)

Mappale 312 - ferrovia sp - mq. 11590 (undicimilacinquecentonovanta)

Catasto Terreni - F.24

Mappale 7 - ferrovia sp - mq. 17230 (diciassettemiladuecentotrenta)

Mappale 102 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.04.50

Catasto Terreni - F.30

Mappale 58 - ferrovia sp - mq. 3480 (tremilaquattrocentoottanta)

Mappale 68 - seminativo - Ha.are.ca. 00.06.60

Mappale 69 - ferrovia sp - mq. 3870 (tremilaottocentosestanta)

Mappale 119 - ferrovia sp - mq. 4680 (quattromilaseicentoottanta)

Catasto Terreni - F.34

Mappale 83 - ferrovia sp - mq. 5770 (cinquemilasettecentosettanta)

Comune di Pravidomini (PN)

Catasto Fabbricati - F.4

Mappale 44 Via C.B. Conte di Cavour n.4 piano T-1 Cat. A/4 cl.1 vani 5
R.C.Euro 144,61

Catasto Fabbricati - F.16

Mappale 194 Via Santa Fosca piano T-1 unità collabenti

Mappale 178 sub. 1 Via Strada del Masut piano T-1 Cat. A/3 cl.1 vani 5,5
R.C.Euro 227,24

Mappale 178 sub. 2 Via Strada del Masut piano T-1 Cat. A/3 cl.1 vani 5,5
R.C.Euro 227,24

Mappale 178 sub. 3 Via Strada del Masut piano T Cat. C/2 cl.2 mq. 19
R.C.Euro 42,19

Mappale 176 Via Santa Fosca n.59 piano T-1 Cat. A/3 cl.2 mq. 5,5 R.C.Euro
267,01

Catasto Fabbricati - F.17

Mappale 368 Strada di Oltrefossa n.59 piano T-1 Cat. A/3 cl.2 vani 9 R.C.Eu-
ro 436,92

Catasto Terreni - F.4

Mappale 43 - ferrovia sp - mq. 10650 (diecimilaseicentocinquanta)

Catasto Terreni - F.16

Mappale 125 - ferrovia sp - mq. 4010 (quattromiladieci)

Catasto Terreni - F.17

Mappale 64 - ferrovia sp - mq. 8520 (ottomilacinquecentoventi)

Mappale 84 - bosco ceduo - Ha.are.ca. 00.03.30

Mappale 85 - semin arbor - Ha.are.ca. 00.00.80

Mappale 95 - ferrovia sp - mq. 1360 (milletrecentosessanta)

Catasto Terreni - F.8

Mappale 673 - ferrovia sp - mq. 10081 (diecimilaottantuno)


Mappale 674 - ferrovia sp - mq. 570 (cinquecentosettanta)

Mappale 678 - ferrovia sp - mq. 210 (duecentodieci)

Catasto Terreni - F.13

Mappale 360 - ferrovia sp - mq. 9830 (novemilaottocentotrenta)

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)



Catasto Fabbricati - F.44

Mappale 34 Via Melmose piano T-1 unità collabenti

Catasto Terreni - F.32

Mappale 123 - ferrovia sp - mq. 220 (duecentoventi)

Mappale 129 - ferrovia sp - mq. 410 (quattrocentodieci)

Mappale 155 - ferrovia sp - mq. 9430 (novemilaquattrocentotrenta)

Catasto Terreni - F.42

Mappale 74 - ferrovia sp - mq. 1100 (millecento)

Mappale 83 - ferrovia sp - mq. 2040 (duemilaquaranta)

Catasto Terreni - F.43

Mappale 109 - bosco ceduo - Ha. are. ca. 00.02.50

Mappale 110 - bosco ceduo - Ha. are. ca. 00.02.00

Mappale 326 - ferrovia sp - mq. 16488 (sedicimilaquattrocentoottantotto)

Catasto Terreni - F.44

Mappale 11 - incolt prod - Ha. are. ca. 00.01.30

Mappale 20 - ferrovia sp - mq. 13510 (tredicimilacinquecentodieci)

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Catasto Fabbricati - F.14

Mappale 2 sub. 3 Viale Stazione piano T unità collabenti

Mappale 2 sub. 4 Viale Stazione piano T-1 unità collabenti

Catasto Fabbricati - F.3

Mappale 40 Via Braidacurti piano T area urbana

Catasto Fabbricati - F.4

Mappale 70 Via Braidacurti piano T area urbana

Catasto Terreni - F.2

Mappale 15 - ferrovia sp - mq. 3720 (tremilasettecentoventi)

Catasto Terreni - F.3

Mappale 10 - ferrovia sp - mq. 12610 (dodicimilaseicentodieci)

Catasto Terreni - F.4

Mappale 5 - ferrovia sp - mq. 5100 (cinquemilacento)

Catasto Terreni - F.12

Mappale 9 - ferrovia sp - mq. 3950 (tremilanovecentocinquanta)

Catasto Terreni - F.13

Mappale 13 - seminativo - Ha. are. ca. 00.67.50

Mappale 19 - ferrovia sp - mq. 3720 (tremilasettecentoventi)

Catasto Terreni - F.14

Mappale 1 - ferrovia sp - mq. 2490 (duemilaquattrocentonovanta)

Firmati: Andrea Vignaduzzo, Diego Lorenzon, Roberto Cortelazzo notaio
(L.S.)

DESCRIZIONE AUTOMEZZO CAIBT SPA	TARGA	telaio	potenza fiscale	Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 D.Leg. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.l.*	Provincia di Venezia Provvedimento di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio
1 Autovettura FIAT PUNTO DIESEL	BM 339 LC	ZFA18800000224836	KW 44	-	-
2 Autovettura FIAT PUNTO DIESEL	CL 235 KF	ZFA188000004727591	KW 51	-	-
3 Autovettura FIAT PUNTO BENZ.	BM 340 LC	ZFA188000004194006	KW 44	-	-
4 Autovettura ALFA 156 TDI	CR 235 TH	ZAR93200001366142	KW 85	-	-
5 IVECO 120 E 18 DIESEL	AZ 052 ET	ZCF1A1ED0002263793	KW 130	VED01999	A2RPGG/02263793 DEL 25/05/2004
6 IVECO 50 C 13 DIESEL	BN 603 PE	ZCF3090005299619	KW 92	-	-
7 IVECO 35/E4 DIESEL	EA 825 ZS	ZCF3594000447189	KW 93	-	-
8 IVECO MAGIRUS 260S/E4	DE 484 HD	WJMEZNP40C175363	KW 265	-	2013/0305 DEL 16/12/2013
9 PIAGGIO PORTER	CM 624 CL	ZAP58500000558926	KW 48	-	-
10 FIAT SCUDO DIESEL	CR 667 TJ	ZFA22000086155694	KW 69	-	-
11 FIAT PUNTO VAN DIESEL	BN 811 NY	ZFA18800000267101	KW 44	-	-
12 FIAT PUNTO AUTOCARRO	EW 869 CN	ZFA1990000095653	KW 55	-	-
13 FORD FIESTA 1.4TD VAN	DS 564 VT	WFDCXG1C8K70258	KW 50	-	-
14 FORD FIESTA 1.4TD VAN	DS 565 VT	WFDCXG1C8K72953	KW 50	-	-
15 FORD TRANSIT 350	DT 809 XR	WFOXXX1TFX9M78157	KW 103	VED01999	-
16 NISSAN PICK UP DIESEL	BJ 158 NK	IN1CGUD22U0736322	KW 76	-	2014/0154 DEL 15/07/2014
17 SCANIA 400	BF 201 KS	VLU620009043220	KW 294	-	-
18 FIAT PUNTO AUTOCARRO	EW 868 CN	ZFA1990000096213	KW 55	-	-
19 FIAT PUNTO AUTOCARRO	EW 867 CN	ZFA1990000096255	KW 55	-	-
20 IVECO 35/E4 DIESEL	EK 089 YX	ZCF3594005880076	KW 93	-	-
21 IVECO 35/E4 DIESEL	DF 621 SY	ZCF3584005631715	KW 85	-	-
22 IVECO 35C9A DIESEL	BK 276 MS	ZCF3563005270858	KW 63	-	-
23 IVECO 35C9A DIESEL	BK 568 MS	ZCF3563005270857	KW 63	-	-

* Iscrizione n° VED01999, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità


non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno....

tipologia rifiuti non pericolosi:


CER: 15.01.02; 17.01.01; 17.03.02; 17.04.05; 17.01.07; 17.02.01 e 17.09.04

tipologia di rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno:

CER: 17.06.05*



Antonio Ferraro
Stefano Ferraro




PARTE INTEGRANTE
 ALLEGATO - A -

al n. 814 rep. e n. 657 racc.

PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

al n. 814 rep. e n. 657 racc.

Progr. n.	MODELLO AUTOMEZZO	TARGA	TELAIO	POTENZA FISCALE	Licenza provincia di Venezia per trasp. di materiale in conto proprio	Iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria 5f per trasp. rifiuti pericolosi	Iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria 2bis per trasp. rifiuti in conto proprio
1	MACCH OPER SEMOV CASE 590	ACH 279	CGG0190742	31			
2	AUTOCARRO IVECO 35C11A	BM450LG	ZCFC357200D143098	25			
3	AUTOCARRO IVECO 150E18KA	BM811LG	ZCFA1LD0002348638	41	Licenza n. 2009/0359 del 09-10-2009	Autorizzazione prot. 16778 del 18-04-2013	Autorizzazione prot. 49171 del 28-12-2011
4	AUTOCARRI IVECO 35C11A	BN671NZ	ZCFC3572005310308	25			
5	AUTOCARRO IVECO 35C11A	BV647BB	ZCFC3572005371408	25			
6	AUTOCARRO FIAT	BW136LV	ZFA22300005055350	14			Autorizzazione prot. 49171 del 28-12-2011
7	VEICOLO SPECIALE FIAT	BX508MM	ZFA22300005130602	19			
8	AUTOCARRO FIAT	BX820ML	ZFA22300005113309	19			
9	VEICOLO SPECIALE FIAT	BZ984VE	ZFA22300005109351	19			
10	AUTOCARRO IVECO 35C11A	CA902AN	ZCFC3572005371894	25			
11	AUTOCARRO IVECO 35C11A	CB478NM	ZCFC3572005399328	25			
12	AUTOCARRO IVECO 60C15	CC534FZ	ZCFC80A0005507352	25			
13	AUTOCARRO FIAT	CD135VR	ZFA24400007163799	22			
14	AUTOCARRO IVECO 35C13K	CD225SW	ZCFC3591005423493	25			Autorizzazione prot. 49171 del 28-12-2011
15	AUTOCARRO FIAT	CG152KL	ZFA1880000697154	15			
16	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	CR005DH	ZFA22300005310340	15			
17	AUTOCARRO FIAT	CR559TF	ZFA22300005283059	19			
18	AUTOVETTURA FIAT PANDA 1100	CY735EJ	ZFA18900000525578	15			
19	AUTOCARRO FIAT DOBLO'	CY901EJ	ZFA22300005338841	15			
20	AUTOCARRO FIAT SCUDDO	DB782FD	ZFA22000086233008	20			
21	AUTOCARRO FIAT PUNTO	DB827FD	ZFA18800000895184	15			
22	AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4	DC707PB	ZFA18900000706189	15			
23	AUTOCARRO FIAT GRANDE PUNTO	DH129SF	ZFA18800000995581	15			
24	AUTOCARRO IVECO DAILY	DH905SM	ZCFC85A2005888142	26	Licenza n. 2009/358 del 09-10-2009		
25	AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4	DJ800RR	ZFA18900000945213	15			
26	AUTOCARRO IVECO 65C60E4	DN907SC	ZCFC60D0005787078	28			
27	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	DT081XM	ZFA19900001480621	17			
28	AUTOVETTURA 159	DW565RT	ZAR93900007253822	20			
29	AUTOCARRO FIAT PANDA	DW558RN	ZFA18900001405385	14			
30	AUTOCARRO FIAT PANDA	DW557RN	ZFA18900001405282	14			
31	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DW559RN	ZFA19900000530898	15			
32	AUTOCARRO FIAT SCUDDO	DY382SW	ZFA27000084268002	19			
33	AUTOCARRO FIAT FIORINO	EB585NJ	ZFA22500000138285	15			
34	AUTOCARRO LAND ROVER DEFENDER	ZA331XY	SALLDVB587A742189	23			
35	AUTOCARRO FIAT IVECO	CT879SW	ZCFA1TM0102410313	41	Licenza n. 2009/0360 del 09-10-2009	Autorizzazione prot. 16778 del 18-04-2013	Autorizzazione prot. 49171 del 28-12-2011
36	RIMORCHIO PAVELLI 2R15B70F	AF 22484	ZA92R15B70PD59154				
37	AUTOC FURGONE FIAT IVECO 50/E	EG532VA	ZCFC50A3105870807	28			
38	AUTOC FURGONE FIAT IVECO 50/E	EG533VA	ZCFC50A3105870584	28			
39	AUTOC FURGONE FIAT IVECO 50/E	EG534VA	ZCFC50A3105870808	28			
40	AUTOC FURGONE FIAT PANDA	EG225VC	ZFA18900001938115	15			
41	AUTOC FURGONE FIAT PANDA 4X4	EG227VC	ZFA189000001936983	15			
42	AUTOC FURGONE FIAT PUNTO	EG228VC	ZFA19900000779150	15			
43	AUTOCARRO FIAT PANDA	EH669GP	ZFA18900001405380	14			
44	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CV021XZ	ZFA18800000827938	15			
45	AUTOCARRO IVECO DAILY 65C17	EH893AK	ZCFC85C0005889820	26	Licenza n. 2011/0381 del 12-12-2011		
46	MACCH OPER SEMOV MASSEY FERRETT	VE AA387	2521A2245	32			
47	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS280	EH720AK	WJME2NPH40C240237	49	Licenza n. 2011/0323 del 11-10-2011	Autorizzazione prot. 16778 del 18-04-2013	
48	AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2	AZ173FV	ZFA17600004780014	14			
49	AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2	AZ174FV	ZFA17600002708428	14			
50	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CD136VR	ZFA18800005226247	19			




Elenco degli azionisti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

N.ro	Comuni azionisti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	Sede del Comune	N° azioni detenute in LTA	Valore nominale delle azioni in €	Capitale sociale in percentuale
1	San Michele al Tagliamento (VE)	Piazza della Libertà 2	645.331	645.331,00	20,382%
2	Portogruaro (VE)	Piazza della Repubblica 1	409.176	409.176,00	12,924%
3	Santo Stino di Livenza (VE)	Piazza Aldo Moro 1	205.208	205.208,00	6,481%
4	Concordia Sagittaria (VE)	Piazza Matteotti 19	190.427	190.427,00	6,015%
5	Azzano Decimo (PN)	Piazza Libertà 1	190.427	190.427,00	6,015%
6	Fossalta di Portogruaro (VE)	Piazza Risorgimento 9	161.333	161.333,00	5,096%
7	Pasiano di Pordenone (PN)	Via Molini 18	161.248	161.248,00	5,093%
8	Annone Veneto (VE)	Piazza Vittorio Veneto 1	131.878	131.878,00	4,165%
9	Pramaggiore (VE)	Piazza Libertà 1	131.878	131.878,00	4,165%
10	Chions (PN)	Via Vittorio Veneto 11	131.878	131.878,00	4,165%
11	Cinto Caomaggiore (VE)	Via Roma 76	117.288	117.288,00	3,704%
12	Meduna di Livenza (TV)	Via Vittorio Emanuele 13	117.288	117.288,00	3,704%
13	Pravlsdomini (PN)	Via Roma 21	117.288	117.288,00	3,704%
14	Gruaro (VE)	Piazza Giuseppe Verdi 1	105.487	105.487,00	3,332%
15	Sesto al Reghena (PN)	Piazza Castello 1	102.508	102.508,00	3,238%
16	Teglio Veneto (VE)	Via Chiesa 19	49.641	49.641,00	1,568%
17	Cordovado (PN)	Piazza Cecchini 24	62.050	62.050,00	1,960%
18	San Vito al Tagliamento (PN)	Piazza del Popolo 38	86.871	86.871,00	2,744%
19	Caorle (VE)	Via Cadore 96	43.435	43.435,00	1,372%
20	Flume Veneto (PN)	Via Ricchieri 1	2.022	2.022,00	0,064%
21	Zoppola (PN)	Via A. Romanò 14	1.549	1.549,00	0,049%
22	San Giorgio della Richinvelda (PN)	Via Richinvelda 15	835	835,00	0,026%
23	Valvasone (PN)	Piazza Mercato 1	395	395,00	0,012%
24	Arzene (PN)	Piazza Municipio 1	318	318,00	0,010%
25	San Martino al Tagliamento (PN)	Piazza Umberto I 1	273	273,00	0,009%
26	Casarsa della Delizia (PN)	Piazza IV Novembre 23	94	94,00	0,003%
	Totale complessivo		3.166.126	3.166.126,00	100,000%

Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.

Large handwritten signature across the bottom center of the page.



"LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A."

STATUTO

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) Denominazione

Art. 2) Sede

Art. 3) Oggetto sociale

Art. 4) Durata

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - SOCI - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO -
TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 5) Capitale Sociale

Art. 6) Prestiti obbligazionari

Art. 7) Aumento di capitale

Art. 8) Azioni

Art. 9) Domiciliazioni e recapiti

Art. 10) Partecipazioni di soggetti alla società

Art. 11) Cessione di azioni

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 12) Assemblea degli azionisti

Art. 13) Avviso di convocazione

Art. 14) Convocazione dell'assemblea

Art. 15) Partecipazione

Art. 16) Presidenza dell'assemblea e segreteria

Art. 17) Materia riservate all'assemblea

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) Numero componenti, durata in carica ed incompatibilità

Art. 19) Nomina, sostituzione e compensi

Art. 20) Vice-presidente, Amministratore/i delegato/i, Direttore generale, segretario

Art. 21) Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

Art. 22) Poteri e rappresentanza

Art. 23) Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - DIRETTORE GENERALE

Art. 24) Scelta - responsabilità - compiti - deleghe di rappresentanza - sostituzioni

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 25) Collegio Sindacale

Art. 26) Revisione legale

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

Art. 27) Esercizio sociale e redazione del Bilancio

Art. 28) Destinazione degli utili e dividendi

TITOLO VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI -
DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29) Clausola compromissoria

Art. 30) Diritto di recesso

Art. 31) Scioglimento e liquidazione

TITOLO IX - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

Art. 32) Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo



Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.a., in sigla anche "LTA S.p.a."

Art. 2) - Sede

1. La Società ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE).

Sono istituite una sede secondaria amministrativa in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e una sede secondaria operativa in Comune di Annone Veneto (VE).

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede legale nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'Assemblea può istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie uffici di rappresentanza o altre unità locali comunque denominate.

Art. 3) - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:

- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1.

4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

- a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
- b) costruzione - diretta od indiretta in appalto a terzi - delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;
- c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura - nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico - anche in ragione del corpo idrico ricettore - in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia -, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
- d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;
- e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.



5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.
6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.
7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.
8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.
10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

Art. 4) - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogare la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – SOCI – ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTO DI AZIONI


Art. 5) - Capitale sociale

1. Il Capitale sociale è di Euro € 3.166.126,00 (tre milioni centosessantaseimilacentoveitisei /00), suddiviso in numero 3.166.126 (tre milioni centosessantaseimilacentoveitisei) azioni ordinarie nominative di € 1 (uno/00) cadauna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.


Art. 6) - Prestiti obbligazionari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.
L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.
L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

Art. 7) - Aumento di capitale



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text 'SOCIETA' S.p.A.' and 'CANTIERI S.p.A.'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. F. Keller', is written over a circular stamp.

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, coerentemente con gli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.

2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

3. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 8) - Azioni

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto spetta al socio anche in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse. Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione e comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.

3. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

5. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia.

Art. 9) - Domiciliazioni e recapiti

1. I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso o comunque dipendente dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Libro soci, nel quale dovranno far annotare il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica ai quali ricevere le comunicazioni, e tutte le successive variazioni dei recapiti forniti.

2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli Amministratori, i Sindaci, ed il Revisore se nominato, notificano alla società il domicilio al quale ricevere le comunicazioni, il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica. Successive modificazioni e/o revoche dei dati comunicati dai soci, amministratori, organo di controllo e revisore, avranno effetto nei confronti della società soltanto se comunicate per iscritto.

3. Le comunicazioni della società si considerano regolarmente eseguite se effettuate agli ultimi domicili, numeri di fax, telefono e indirizzi PEC o di posta elettronica notificati.


Art. 10) - Partecipazione di soggetti alla Società

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.

2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

Art. 11) - Trasferimento delle azioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.



2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.
7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.
8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.
10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.
13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R..


Titolo III ASSEMBLEA

Art. 12) - Assemblea degli azionisti


1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13) - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, mediante PEC o Raccomandata A.R. o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.



5



2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14) - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.

Art. 15) - Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile mediante delega scritta.

Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti all'adunanza.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso Presidente all'Assemblea, che lo nomina.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.

4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17) - Materie riservate all'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di carattere programmatico;


b) approva il Bilancio d'esercizio;

c) decide la struttura dell'Organo Amministrativo, nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e, nei limiti di legge, revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, ovvero decide l'attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale;

e) determina, nel rispetto della normativa vigente, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;

f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;



g) delibera in ogni altra materia ad essa riservata dal codice civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, le autorizzazioni all'Organo Amministrativo per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, degli atti di cui all'art. 21, comma 9.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più di due terzi del capitale sociale.

5. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata

Titolo IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità

1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico. Gli Amministratori devono essere nominati nel rispetto di eventuali specifici requisiti di legge, previsti per le società a partecipazione pubblica, in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove vigenti. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.

2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.

3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.



4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Collegio Sindacale.

Art. 19) - Nomina, sostituzione e compensi

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, l'Amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del



Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.

5. La nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste, che dovranno essere formate nel rispetto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per le società a partecipazione pubblica in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove esistenti.

Per poter essere ammessa alla votazione, ogni lista dovrà essere presentata da uno o più soci che complessivamente rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni con diritto di voto; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Qualora un socio abbia concorso a presentare più liste non avrà diritto di voto nella nomina degli Amministratori e, per la verifica del limite del 20%, alle liste che ha contribuito a presentare dovrà essere sottratta la sua percentuale di partecipazione al capitale sociale.

6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni con diritto di voto dei soci che l'hanno votata.

9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore a due, in caso di Consiglio di Amministrazione di tre membri, a tre, in caso di Consiglio di Amministrazione di cinque membri.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro o per cinque, a seconda del numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente a ciascuna lista, determinando un'unica graduatoria decrescente.

10. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo dell'OICC, ed approvato dall'Assemblea, saranno determinate le modalità con le quali i candidati di ogni lista dovranno essere associati ai quozienti ottenuti dalla lista medesima, in modo da garantire la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione di ciascuna lista in ragione dei voti ottenuti, ma tenendo conto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per la composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o per l'eleggibilità di alcuni suoi membri nelle società a partecipazione pubblica.

11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il candidato che risulterà associato al quoziente più elevato viene nominato dall'Assemblea Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico, sarà eletto chi viene associato al quoziente più elevato.

12. Per la revoca degli amministratori si applica l'articolo 2383 del Codice Civile.

13. Il compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 20) - Vice-presidente, Amministratori delegati, Direttore Generale, segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.



2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto al di fuori dei propri membri, dotato delle competenze previste dal successivo articolo 24.
4. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 21) - Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da trasmettere a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.

5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze se invitato e senza diritto di voto.

6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza dal Consigliere nominato dai presenti.

8. Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma successivo, delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

9. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e di almeno tre Consiglieri in caso di Consiglio di cinque membri, le deliberazioni concernenti:

a) la sottoscrizione, l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;

b) gli indirizzi ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle società od enti al cui capitale la Società partecipa;

c) la nomina di Amministratori Delegati.

Le delibere di cui al presente comma sono soggette a previo parere consultivo dell'O.I.C.C. e possono essere assunte solo in conformità a quest'ultima.


10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

11. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

12. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 22) - Poteri e rappresentanza



1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.
3. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.
4. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.
5. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale.

Art. 23) - Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.
2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) mantiene i rapporti permanenti con l'Organo di Coordinamento e di Controllo, con i Comuni soci, con la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
 - b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;
 - c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;
 - d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
 - e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.

Titolo V

DIRETTORE GENERALE

Art. 24) - Scelta, responsabilità, compiti, deleghe di rappresentanza, sostituzioni

1. Agli uffici della società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.
2. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo Amministrativo:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
 - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;



- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;
- d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
- e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
- f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- g) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento aziendale per la selezione del personale approvato dall'Organo Amministrativo, in attuazione dei provvedimenti di assunzione adottati dall'Organo Amministrativo, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;
- h) dirige il personale della Società, adottando, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, i provvedimenti disciplinari;
- i) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dall'Organo Amministrativo, provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
- j) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di esplicita competenza dell'Organo Amministrativo;
- k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati/bili o conferitigli dagli altri organi statutari.

5. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo, mediante rilascio di specifica procura, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.

6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

7. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più ViceDirettori, da individuare tra il personale direttivo della società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali ed amministrative e sostituiscono lo stesso in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 25) - Collegio Sindacale


1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.

4. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Art. 26) - Revisione legale



The image shows several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular stamp with a decorative border and some illegible text inside. The signatures are written over and around the stamp.

1. La revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci e salvo che la società non sia tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 2409 – bis, comma 2 del Codice Civile.
2. L'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può incaricare della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione, da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro.
3. Il compenso del revisore legale o della società di revisione è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII BILANCIO E UTILI

Art. 27) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e con le forme di legge, provvede alla predisposizione e all'adozione del progetto di bilancio d'esercizio, lo sottopone al parere dell'O.I.C.C. e convoca l'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 28) - Destinazione degli utili e dividendi

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.


Titolo VIII COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI – DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci, in merito al presente al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

Art. 30) - Il diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;




2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea che potrebbe determinare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo codice civile.
5. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi, nei limiti di cui all'art. 10. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art. 31) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando, nel possibile, disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Titolo IX
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING



The image shows several handwritten signatures in black ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of the company, featuring a central emblem with a star and the number '13' below it. The text around the perimeter of the stamp includes 'SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING' at the top and 'VILNIUS' at the bottom. The signatures are written in a cursive style, with some overlapping the stamp.

Art. 32) - Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

1. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo da parte dei Comuni soci, è costituito dagli stessi un Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, per brevità di seguito O.I.C.C., che rilascia pareri preliminari alle deliberazioni degli organi sociali competenti (Assemblea od Organo Amministrativo) come specificato al comma 2 del presente articolo, ferme le competenze e le responsabilità civilistiche e statutarie degli organi sociali stessi.

L'O.I.C.C. è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio della Società in house o da un suo delegato e si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del Sindaco a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui l'Organo si doterà.


Ai fini dell'approvazione dei pareri dell'O.I.C.C., ogni socio dispone di voti proporzionali alla propria quota di partecipazione alla società e si applicano i quorum relativi all'organo alla cui deliberazione si riferisce il parere; nei casi di cui al successivo comma 2, lettera d) si applicano i quorum validi per l'Assemblea Ordinaria.

2. L'O.I.C.C. per l'espletamento delle sue competenze di Coordinamento e di Controllo analogo, approva obbligatoriamente propri pareri preventivi rispetto agli atti che seguono:

- a) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria di cui all'art.17, comma 1;
- b) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria, di cui all'art.17, comma 2;
- c) - le deliberazioni di Assemblea Straordinaria;
- d) il Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 10.

3. Gli uffici dell'O.I.C.C. non sono onerosi per la Società.

Copia conforme all'originale
composta di facciate 31
S. Michele al T. 16.12.2014

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

